

Oggetto: Riscontro all'interrogazione n.542/2022.

In merito all'interrogazione in oggetto rappresenta quanto segue:

- Il rimborso della somma di € 70.392,94 al lordo delle ritenute non è stato corrisposto, né si è provveduto al recupero della somma, in quanto, alla luce del parere espresso, in data 29/05/2015, dal Comitato Tecnico Consultivo per la Legislazione della Regione Marche (trasmesso, dai legali Avv.ti .

£ a questa Area Vasta in allegato a nota acquisita al protocollo AV5 al n° 75704 del 30/09/2015) risulta una pretesa infondata.

Infatti, il Comitato Tecnico, nel citato parere (trasmesso dalla Regione Marche con nota prot. 56432 del 4/8/2015 ai Direttori delle Aziende Sanitarie del SSR) si era espresso in merito a “*come debba essere intesa la previsione per cui tale personale conserva il trattamento economico in godimento*”, concludendo nel modo che segue:

“Senza nulla dire sullo stato giuridico, il comma stabilisce che lo stesso personale conserva il trattamento economico in godimento; con una formula che lascia intendere che gli debba essere mantenuto il trattamento fondamentale e accessorio in godimento al momento dell’assegnazione, senza quindi che per il periodo dell’utilizzo si possano ripercuotere variazioni in meglio o in peggio del trattamento economico sia fondamentale che accessorio. Viene in sostanza determinato per questo personale un trattamento economico a se stante come individuato al momento del comando, sottraendo temporaneamente il trattamento economico del personale comandato al regime del personale dell’ente di appartenenza e ponendolo al riparo da modificazioni successive”;

- E’ vero che il credito in oggetto è stato dichiarato inesigibile: in data 13 aprile c.a., il Dirigente dell’U.O. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza dell’Area Vasta 5, Dott.ssa nell’ambito di una generale ricognizione di tutte le posizioni creditorie/debitorie dell’Area Vasta 5, chiedeva al Direttore dell’U.O.C Organizzazione Risorse Umane dell’Area Vasta 5, Dott.

, con nota mail, di conoscere l’esigibilità o meno del credito di cui alla citata determina n. 646/2015. Sulla base dei presupposti e delle motivazioni espresse dal Comitato Tecnico Consultivo per la Legislazione sopra richiamato, il Direttore dell’U.O.C Organizzazione Risorse, nell’ambito delle attribuzioni proprie dell’incarico da lui rivestito, comunicava al Dirigente dell’Area Contabilità, con nota del 14 /4/22, l’infondatezza della originaria pretesa e quindi l’inesigibilità del credito oggetto della pretesa medesima;

- Il dipendente, di cui alla matricola n°16313, è attualmente in aspettativa presso l’Area Vasta 5, in quanto riveste l’incarico di Direttore della stessa Area Vasta 5.

A maggior chiarimento si allega relazione a firma del Dott.

del 26/08/2022.

Oggetto: Interrogazione n.542 a risposta scritta – richiesta relazione dettagliata.

In merito all'interrogazione in oggetto rappresenta quanto segue:

- nel periodo dal 5/7/2012 al 20/1/2013 e dal 27/03/2013 al 31/05/2015, il dipendente matr. n.16313 ha prestato servizio in regime di utilizzo presso l'A.R.S. Marche, ai sensi dell'art. 4 comma 9 del l.r.26/1996; durante il detto periodo di utilizzo presso l'Agenzia Regionale al dipendente in parola è stato corrisposto il trattamento economico in godimento al momento della data di decorrenza dell'utilizzo, in base a quanto stabilito dalla richiamata norma regionale (*"il personale in utilizzo presso l'A.R.S. conserva il trattamento economico in godimento"*);
- con determina n. 646/AV5 del 22/06/2015, l'allora Direzione di Area Vasta, facendo riferimento al contratto stipulato con il dipendente in oggetto successivamente alla data di avvio dell'utilizzo, ha disposto, a seguito di parere espresso dal Dirigente dell'Area Politiche del Personale dell'ASUR, l'attribuzione del trattamento economico previsto dal nuovo contratto individuale, stipulato successivamente all'avvio dell'utilizzo in Regione, anziché garantire quello già in godimento al momento dell'utilizzo, disponendo, contestualmente, di richiedere al dipendente il rimborso del maggior importo percepito dal medesimo in base al trattamento economico previsto nel contratto individuale del 01/09/2008;
- in particolare, il dipendente in questione, in forza della Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 380 del 19.03.2013, si trovava in utilizzo presso l'Agenzia Regionale Sanitaria e, in data 28.03.2013, in costanza di tale utilizzo, per effetto di una redistribuzione degli incarichi tra i dirigenti dell'Area Vasta n. 5, gli veniva conferito l'incarico di direzione della struttura complessa denominata *"Ufficio Relazioni con il Pubblico e Qualità"* da parte dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta n. 5;
- nel contratto relativo al conferimento del succitato nuovo incarico, si riporta testualmente: *"(il) Dott. [...], già titolare di incarico di struttura complessa presso la ex ZT12 di San Benedetto del Tronto, trovasi attualmente in utilizzo da parte della Agenzia Regionale Sanitaria, giusta Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 380 del 19/03/2013"*, a

dimostrazione della consapevolezza della sussistenza del regime normativo dell'utilizzo, di cui all'art. 4, co. 9, l.r. 26/1996 e s.m.i.;

- successivamente alla notifica dell'atto 646/2015 al dipendente in questione ed ai suoi legali, Avv.ti _____, veniva da questi ultimi contestata la pretesa di rimborso, giudicata infondata alla luce di quanto precisato nel parere espresso, in data 29/05/2015, dal Comitato Tecnico Consultivo per la Legislazione della Regione Marche (trasmesso a questa Area Vasta in allegato a nota acquisita al protocollo AV5 al n. 75704 del 30/09/2015), in sede di interpretazione del trattamento economico del personale del SSR utilizzato dall'ARS Marche ai sensi dell'art.4, comma 9 della L.R. 26/1996;
- le conclusioni di infondatezza della pretesa rappresentate dai legali del dipendente, sono state confermate dal Parere del Comitato Tecnico Legislativo della Regione Marche, emesso in data 29.05.2015 – peraltro trasmesso dalla Regione Marche con nota prot. 556432 del 04.08.2015 ai Direttori delle Aziende Sanitarie del SSR. Tale parere recita: *“il personale comandato continua a essere dipendente, anche per il periodo di assegnazione temporanea ad altro ente, dell'ente di provenienza e conserva lo stato giuridico ed economico come dipendente di questo pur instaurandosi per il periodo di comando il rapporto di servizio con l'ente di destinazione”* e ancora *“il comma stabilisce che lo stesso personale conserva il trattamento economico in godimento, con una formula che lascia intendere che gli debba essere mantenuto il trattamento fondamentale e accessorio in godimento al momento dell'assegnazione, senza quindi che per il periodo dell'utilizzo si possano ripercuotere eventuali variazioni in meglio o in peggio del trattamento economico sia fondamentale che accessorio”*;
- inoltre, il Comitato Tecnico, nel merito a *“come debba essere intesa la previsione per cui tale personale conserva il trattamento economico in godimento”*, conclude nel modo che segue:

“Senza nulla dire sullo stato giuridico, il comma stabilisce che lo stesso personale conserva il trattamento economico in godimento; con una formula che lascia intendere che gli debba essere mantenuto il trattamento fondamentale e accessorio in godimento al momento dell'assegnazione, senza quindi che per il periodo dell'utilizzo si possano ripercuotere variazioni in meglio o in peggio del trattamento economico sia fondamentale che accessorio. Viene in sostanza determinato per questo personale un trattamento economico a se stante come individuato al momento del comando, sottraendo temporaneamente il trattamento economico del personale comandato al regime del personale dell'ente di appartenenza e ponendolo al riparo da modificazioni successive”;
- dalle conclusioni sopra trascritte, espresse dal Comitato Tecnico Consultivo per la Legislazione della Regione Marche, con un parere del quale l'Area Vasta 5 non era in alcun modo a conoscenza al momento dell'adozione del predetto provvedimento, si evince l'infondatezza della pretesa di credito e, quindi, l'inesigibilità dello stesso. In tal senso le Direzioni di Area Vasta, succedutesi dal 2015 in poi, non hanno intrapreso alcuna azione per il recupero delle somme;

- in data 13 aprile c.a., il Dirigente dell'U.O. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza dell'Area Vasta 5, Dott.ssa _____ nell'ambito di una generale ricognizione di tutte le posizioni creditorie/debitorie dell'Area Vasta 5, chiedeva al sottoscritto Direttore dell'U.O.C Organizzazione Risorse Umane dell'Area Vasta 5, con nota mail, di conoscere l'esigibilità o meno del credito di cui alla citata determina n. 646/2015;
- sulla base dei presupposti e delle motivazioni espresse dal Comitato Tecnico Consultivo per la Legislazione, sopra ampiamente illustrate, il sottoscritto Direttore dell'U.O.C Organizzazione Risorse Umane dell'Area Vasta 5, nell'ambito delle attribuzioni proprie dell'incarico da lui rivestito, comunicava al Dirigente dell'Area Contabilità, con nota del 14 /4/22, l'infondatezza della originaria pretesa e quindi l'inesigibilità del credito oggetto della pretesa medesima;
- il dipendente, di cui alla matricola n°16313, è attualmente in aspettativa presso l'Area Vasta 5, in quanto riveste l'incarico di Direttore della stessa Area Vasta 5.